

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

(2004/C 94/121)

21 gennaio 2004

(Lingua processuale: il francese)

nella causa T-217/03 R, Fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV) contro Commissione delle Comunità europee

(Procedimento sommario — Concorrenza — Pagamento di ammenda — Garanzia bancaria — Fumus boni iuris — Urgenza — Ponderazione degli interessi — Sospensione parziale e condizionale)

(2004/C 94/120)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-217/03 R, Fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV), con sede a Parigi (Francia), rappresentata dagli avv.ti R. Collin e M. Ponsard, con domicilio eletto in Lussemburgo, sostenuta dalla Repubblica francese, rappresentata dai sigg. G. de Bergues e F. Million, in qualità agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. P. Oliver e sig.ra O. Beynet), avente ad oggetto una domanda mirante alla dispensa dall'obbligo di costituire una cauzione per evitare la riscossione dell'ammenda di EUR 480 000 inflitta con la decisione della Commissione 2 aprile 2003, 2003/600/CE, relativa ad una procedura di applicazione dell'art. 81 del Trattato CE (caso COMP/C.38.279/F3 – Carni bovine francesi) (GU L 209, pag. 12), il presidente del Tribunale ha emesso, il 21 gennaio 2004, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Si sospende, per un periodo di due anni a decorrere dalla data di notifica della presente ordinanza, l'obbligo per la richiedente di costituire a favore della Commissione una garanzia bancaria per evitare la riscossione immediata dell'ammenda che è stata inflitta dall'art. 3 della decisione della Commissione 2 aprile 2003, 2003/600/CE, relativa ad una procedura di applicazione dell'art. 81 del Trattato CE (caso COMP/C.38.279/F3 – Carni bovine francesi) a condizione che, entro quattro settimane a decorrere dalla stessa data, essa versi EUR 140 000 alla Commissione e costituisca a favore di quest'ultima una garanzia fino a EUR 60 000 o, in alternativa, costituisca a favore della Commissione una garanzia bancaria fino a EUR 200 000.

2) Le spese sono riservate.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

21 gennaio 2004

nella causa T-245/03 R, Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) contro Commissione delle Comunità europee

(Procedimento sommario — Concorrenza — Pagamento di ammenda — Garanzia bancaria — Fumus boni iuris — Urgenza — Ponderazione degli interessi — Sospensione parziale e con)

Nella causa T-245/03 R, Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles FNSEA), con sede in Parigi (Francia), Fédération nationale bovine (FNB), con sede in Parigi, Fédération nationale des producteurs de lait (FNLP), con sede in Parigi, Jeunes agriculteurs (JA), con sede in Parigi, rappresentati dagli avv.ti B. Néouze e V. Ledoux, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo, sostenuti dalla Repubblica francese (agenti: sigg. G. de Bergues e F. Million), contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. P. Oliver e A. Bouquet), avente ad oggetto una domanda mirante alla dispensa totale o parziale dall'obbligo di costituire una garanzia bancaria per evitare la riscossione delle ammende inflitte con la decisione della Commissione 2 aprile 2003/600/CEE relativa ad una procedura di applicazione dell'art. 81 del Trattato CE (caso COMP/C.38.279/F3 – Carni bovine francesi) (GU L 209, pag. 12), il presidente del Tribunale ha emesso, il 21 gennaio 2004, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) È sospeso l'obbligo per la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles di costituire a favore della Commissione una garanzia bancaria per evitare la riscossione immediata dell'ammenda che le è stata inflitta dall'art. 3 della decisione 2 aprile 2003, 2003/600/CEE relativa ad una procedura di applicazione dell'art. 81 del Trattato CE (caso COMP/C.38.279/F3 – Carni bovine francesi), alle seguenti condizioni:

- a) entro tre mesi a decorrere dalla notifica della presente ordinanza, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles verserà EUR 1,5 milioni alla Commissione e costituirà a favore di quest'ultima una garanzia fino a EUR 1,7 milioni o, in alternativa, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles costituirà a favore della Commissione una garanzia bancaria fino a EUR 3,2 milioni;
- b) entro cinque mesi a decorrere dalla notifica della presente ordinanza, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles verserà alla Commissione il saldo dell'ammenda ancora dovuto, oltre agli interessi, oppure costituirà una garanzia bancaria fino a questo importo.

2) È sospeso l'obbligo per la Fédération nationale bovine di costituire a favore della Commissione una garanzia bancaria per evitare la riscossione immediata dell'ammenda che le è stata inflitta dall'art. 3 della decisione 2003/600 alle condizioni seguenti:

- a) entro tre mesi a decorrere dalla notifica della presente ordinanza, la Fédération nationale bovine verserà EUR 200 000 alla Commissione e costituirà a favore di quest'ultima una garanzia fino a EUR 670 000 o, in alternativa, la Fédération nationale bovine costituirà a favore della Commissione una garanzia bancaria fino a EUR 870 000;
- b) entro cinque mesi a decorrere dalla notifica della presente ordinanza, la Fédération nationale bovine verserà alla Commissione il saldo dell'ammenda ancora dovuto, oltre agli interessi, oppure, costituirà una garanzia bancaria fino a questo importo.

3) È sospeso l'obbligo per i *Jeunes agriculteurs* di costituire a favore della Commissione una garanzia bancaria per evitare la riscossione immediata dell'ammenda che è stata loro inflitta dall'art. 3 della decisione 2003/600 alle condizioni seguenti:

- a) entro tre settimane a decorrere dalla notifica della presente ordinanza i *Jeunes agriculteurs* verseranno alla Commissione EUR 15 000 o, in alternativa, costituiranno a favore di quest'ultima una garanzia fino a questo importo;
 - b) entro cinque mesi a decorrere dalla notifica della presente ordinanza, i *Jeunes agriculteurs* verseranno alla Commissione il saldo dell'ammenda ancora dovuto, oltre agli interessi, oppure costituiranno una garanzia bancaria fino a questo importo.
- 4) La sospensione concessa ai punti 2 e 3 del dispositivo della presente ordinanza cesserà di produrre i suoi effetti se i richiedenti non comunicano alla Commissione, entro sei settimane a decorrere dalla notifica della presente ordinanza, i conti annuali della *Fédération nationale bovine* e dei *Jeunes agriculteurs* relativi all'esercizio 2001 e 2002, verificati e certificati da uno studio di revisori contabili di reputazione internazionale.
- 5) Fino a che le garanzie bancarie comprendenti gli interessi siano costituite, i richiedenti comunicheranno alla Commissione:
- a) la base mensile, i dati principali relativi all'andamento della loro situazione economica e finanziaria, che saranno definiti dalla Commissione dal momento della notifica della presente ordinanza;
 - b) qualunque decisione atta ad incidere sostanzialmente sulla loro posizione economica o volta a modificarne lo status giuridico, preliminarmente all'adozione della stessa.
- 6) Le spese sono riservate.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

21 gennaio 2004

nella causa T-252/03 R, Fédération nationale de l'industrie et des commerces en gros des viandes (FNICGV) contro Commissione delle Comunità europee

(Procedimento sommario — Concorrenza — Pagamento di ammenda — Garanzia bancaria — Ricevibilità — Urgenza — Insussistenza)

(2004/C 94/122)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-252/03 R, *Fédération nationale de l'industrie et des commerces en gros des viandes (FNICGV)*, con sede in Parigi (Francia), rappresentata dall'avv. P. Abegg, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. P. Oliver e F. Lelièvre), avente ad oggetto una domanda di sospensione, da un lato, dell'esecuzione della decisione della Commissione 2 aprile 2003, 2003/600/CE, relativa a una procedura di applicazione dell'art. 81 del Trattato CE

(Caso COMP/C.38.279/F3 – Carni bovine francesi) (GU L 209, pag. 12), in quanto infligge alla ricorrente un'ammenda di EUR 720 000 e, dall'altro, dell'obbligo di costituire una garanzia bancaria come condizione per evitare la riscossione di tale ammenda, il presidente del Tribunale ha emesso, il 21 gennaio 2004, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.
- 2) Le spese sono riservate.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

10 febbraio 2004

nella causa T-394/03 R, Flavia Angeletti contro Commissione delle Comunità europee

(Domanda di provvedimenti urgenti — Urgenza — Assenza)

(2004/C 94/123)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-394/03 R, Flavia Angeletti, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. J.R. Iturriagoitia e K. Devolvé, *avocats*, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. J. Currall e H. Kraemer), avente ad oggetto una domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 17 ottobre 2003, come corretta il 27 ottobre seguente, il Presidente del Tribunale ha pronunciato il 10 febbraio 2004 un'ordinanza il cui dispositivo è il seguente:

- 1) La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.
- 2) Le spese sono riservate.

Ricorso della Mast-Jägermeister AG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 19 marzo 2003.

(Causa T-103/03)

(2004/C 94/124)

(Lingua processuale: da determinarsi ai sensi dell'art. 131, n. 2, del regolamento di procedura Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco)

Il 19 marzo 2003 la Mast-Jägermeister AG, con sede in Wolfenbüttel (Germania), rappresentata dall'avv. Chr. Drzymalla, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli). Altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso è stata la Licorera Zacapaneca SA, con sede in Zacapa (Guatemala).